

DIRETTIVE PER I FORNITORI DI SERVIZI FINANZIARI IN MATERIA DI INCLUSIONE DELLE PREFERENZE E DEI RISCHI ESG NONCHÉ DI PREVENZIONE DELLE PRATICHE DI *GREENWASHING* NELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN INVESTIMENTI E DI GESTIONE PATRIMONIALE

Domande frequenti (FAQ)

Stato: Febbraio 2025

Il presente documento raccoglie e sintetizza le principali domande pervenute alla Direzione dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) in merito alle «Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nonché di prevenzione delle pratiche di *greenwashing* nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale» (le «Direttive») (ESG: *Environmental, Social e Governance*). L'obiettivo del documento è quello di fornire risposte sia sul contesto generale, sia su singoli articoli delle Direttive, aiutando così i membri dell'ASB nell'attuazione delle stesse. Le domande frequenti (FAQ) non hanno carattere vincolante e non devono essere considerate come un elemento di discontinuità rispetto all'approccio basato sui principi sancito nelle Direttive.

Contenuto

Domande sull'ulteriore sviluppo delle Direttive	3
Domande relative alla precisazione delle Direttive in materia di consulenza in investimenti (ottobre 2023)	3
Domande di carattere generale	4
Finalità, ambito di validità e linee guida per l'applicazione (artt. 1-7)	5
Definizioni (art. 8)	6
Obblighi d'informazione (art. 10)	7
Rischi ESG	11
Raccolta delle informazioni sulle preferenze ESG (art. 11)	11
<i>Matching</i> (art. 12)	14
Rendiconto (art. 14)	15
Formazione e perfezionamento professionale (art. 15)	16
Audit (art. 16)	17
Disposizioni finali (art. 17)	17
Possibili conseguenze in caso di mancato rispetto delle Direttive da parte di un membro dell'ASB?	17
Riferimento alla regolamentazione UE	18
Ulteriori iniziative e attività da parte del settore bancario e delle autorità	19

Domande sull'ulteriore sviluppo delle Direttive

1. Che cosa cambia con la nuova versione delle Direttive?

L'ulteriore sviluppo delle Direttive recepisce e considera ora la [Posizione del Consiglio federale sulla prevenzione del greenwashing nel settore finanziario](#) (disponibile in francese, tedesco e inglese) del 16 dicembre 2022. Questo elemento influenza in maniera particolare la definizione di uno standard minimo unitario relativo alle condizioni e alle modalità con cui le soluzioni d'investimento possono essere presentate come sostenibili (art. 1 cpv. 2), ed è regolamentato all'art. 8 cpv. 1 lett. i (Soluzione d'investimento sostenibile). Inoltre, l'ulteriore sviluppo delle Direttive produce effetti anche sui requisiti posti agli obblighi di informazione (art. 10), alle attività di rendiconto (art. 14) e all'audit (art. 16).

Le modifiche entrano in vigore in data 1° settembre 2024, integrate da opportuni termini transitori (art. 17).

Domande relative alla precisazione delle Direttive in materia di consulenza in investimenti (ottobre 2023)

2. Che cos'è cambiato con la precisazione delle Direttive di ottobre 2023?

La modifica precisa che i servizi di consulenza in investimenti senza attinenza al portafoglio (c.d. consulenza in investimenti relativa a operazioni specifiche) non rientrano nell'ambito di applicazione delle Direttive e non necessitano pertanto di alcun rilevamento delle preferenze ESG. Le attività *execution only* e di gestione patrimoniale non sono interessate dalle modifiche.

3. Per quale motivo è stata effettuata la precisazione?

La precisazione è stata apportata per evitare una regolamentazione più stringente rispetto alle disposizioni della LSerFi ed evitare un possibile *Swiss Finish* in relazione al vigente diritto UE.

4. Il nostro istituto applica già le Direttive alle attività di consulenza in investimenti relativa a operazioni specifiche. Questa prassi deve essere ora abolita?

Le Direttive costituiscono degli standard minimi. Un'applicazione alle attività di consulenza relativa a operazioni specifiche non risulta quindi in contrasto con le Direttive stesse, per quanto non venga da esse esplicitamente richiesta.

Resta nella sfera di discrezionalità del fornitore di servizi finanziari decidere se le Direttive devono comunque continuare a essere applicate per analogia alla consulenza in investimenti relativa a operazioni specifiche, oppure se è più opportuno adeguare la propria prassi agli standard minimi.

Domande di carattere generale

5. Domanda di principio sulla natura concettuale del quadro normativo. Per quale motivo la tematica ESG non viene integrata nella Legge sui servizi finanziari (LSerFi)?

In linea di principio la tematica ESG è già oggi rilevante ai fini della LSerFi. Sulla scorta della formulazione basata sui principi, gli obblighi di condotta disciplinati nella LSerFi, segnatamente in materia di informazione, consulenza e documentazione e rendicontazione, devono essere già oggi adempiuti integralmente tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti. A tale riguardo vanno quindi considerati anche fattori come ad esempio i rischi di sostenibilità. Le Direttive integrano le disposizioni della LSerFi per quanto concerne le preferenze e i rischi ESG.

6. Domanda terminologica / di concetto: per quale motivo nelle Direttive viene utilizzato il concetto di «ESG» e non quello di «sostenibilità»? Segnatamente: «preferenze ESG» (Direttive) contro «preferenze in materia di sostenibilità» (Markets in Financial Instruments Directive MiFID II). Si intende in realtà la stessa cosa?

La prima versione del 2022 delle Direttive costituiva un ulteriore sviluppo del documento «Linee guida per l'integrazione dei criteri ESG nel processo di consulenza per la clientela privata» pubblicato nel 2020 (disponibile in tedesco, francese e inglese). Questo documento era orientato in maniera già piuttosto marcata alla terminologia consueta nel campo dell'*asset management*. Il concetto delle preferenze ESG è definito nell'art. 8 cpv. 1 lett. c. Le preferenze ESG ai sensi delle Direttive e le preferenze di sostenibilità ai sensi della MiFID II possono, ma non necessariamente devono essere un concetto sovrapponibile. Ciò significa che le preferenze ESG possono essere richieste senza una categorizzazione come quella prevista dalla MiFID II. Con l'ulteriore sviluppo delle Direttive viene operata ora una differenziazione tra il concetto di «ESG» (che implica un'interpretazione più ampia) e quello di «sostenibilità» (come componente parziale del termine ESG; si vedano anche le domande **Error! Reference source not found.** e **Error! Reference source not found.** nella sezione «Definizioni, art. 8»).

7. L'ASB intende redigere un documento con le «best practice» per l'applicazione della direttiva in materia di *greenwashing*?

In considerazione della dinamica generale del settore da un lato e dell'approccio della Direttiva consapevolmente basato su principi dall'altro, l'ASB non intende allestire alcun documento di tale tenore. Esempi di implementazioni coerenti vengono tuttavia illustrati nei webinar dell'ASB su questo tema.

Finalità, ambito di validità e linee guida per l'applicazione (artt. 1-7)

8. Il rispetto delle direttive può essere escluso ai sensi del diritto contrattuale?

Le Direttive devono essere classificate come un dispositivo di autodisciplina libera, hanno carattere vincolante per gli istituti membri dell'ASB e si propongono di fungere da standard di settore per l'adempimento corretto e diligente degli obblighi ivi regolamentati. Di conseguenza, per i tribunali civili le Direttive possono fungere da punto di riferimento per l'esame degli obblighi di diligenza di diritto civile. Gli istituti membri non possono pertanto escludere contrattualmente l'applicazione delle Direttive nei confronti della clientela (cfr. art. 2 cpv. 1).

9. Le Direttive trovano applicazione anche per le succursali estere (*branch*) degli istituti membri dell'ASB? E, in caso affermativo, sono applicabili per tutta la clientela della succursale (indipendentemente dal rispettivo domicilio), oppure soltanto se il servizio finanziario viene erogato a favore di clienti domiciliati/e in Svizzera (analogamente all'ambito di validità territoriale LSerFi (art. 2 cpv. 1 Ordinanza sui servizi finanziari OSerFi)?

Per gli istituti assoggettati alle Direttive trova applicazione per analogia l'ambito di validità territoriale della LSerFi e dell'OserFi (art. 2 cpv. 1 delle Direttive).

Use case 1 (<i>out of scope</i>)	Use case 2 (<i>in scope</i>)
Domicilio della banca: Svizzera	Domicilio della banca: Svizzera
Domicilio della succursale: Hong Kong	Domicilio della succursale: Hong Kong
Domicilio del/della cliente: Hong Kong	Domicilio del/della cliente: Svizzera

Per gli scenari menzionati, ciò significa che le Direttive sono applicabili soltanto nello *use case 2*. I fornitori di servizi finanziari hanno facoltà di adottare misure più stringenti rispetto a quelle fissate nelle Direttive.

10. Le Direttive trovano applicazione anche per i gestori patrimoniali che si sono affiliati all'ASB al fine di assoggettarsi in questo modo all'Ombudsman svizzero e adempiere quindi alle disposizioni per l'autorizzazione FINMA ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) (art. 16 LIsFi)?

Se i membri offrono servizi di consulenza in investimenti (tenendo conto del portafoglio del cliente) o di gestione patrimoniale, rientrano nella sfera di applicazione delle Direttive. I restanti servizi finanziari di cui all'art. 3 lett. c LSerFi sono invece esclusi dal campo di applicazione delle Direttive (art. 3).

11. In quale misura le attività di gestione patrimoniale delle banche sono interessate dalle Direttive?

Come stabilito all'art. 2 cpv. 3, le Direttive integrano gli obblighi di informazione, comunicazione, documentazione e rendiconto ai sensi della LSerFi in relazione agli aspetti ESG presso il *point of sale* e si riferiscono segnatamente alle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale (segregata) delle banche. Ciò comprende le attività di gestione patrimoniale in generale, ma in particolare anche la gestione patrimoniale segregata.

12. L'art. 2 cpv. 3 rimanda al dispositivo di autodisciplina dell'Asset Management Association Switzerland (AMAS) in materia di trasparenza e di pubblicazione dei patrimoni collettivi con attinenza al tema della sostenibilità. Anche i membri dell'ASB sono assoggettati all'autodisciplina dell'AMAS?

Sebbene sia possibile aderire al dispositivo di autodisciplina dell'AMAS (ulteriori informazioni disponibili al seguente [link](#)) senza essere affiliati a tale associazione, i membri ASB che contestualmente non sono anche membri AMAS non sono assoggettati all'autodisciplina di quest'ultima. Il rimando a tale regime di autodisciplina costituisce un supporto orientativo, in quanto esso rispecchia la Posizione del Consiglio federale sulla prevenzione del greenwashing nel settore finanziario per quanto concerne i fornitori di prestazioni e/o i gestori di patrimoni collettivi.

Definizioni (art. 8)

13. I criteri ESG (art. 8 cpv. 1 lett. b) comprendono indicazioni per le attività d'investimento ESG nel loro insieme?

I criteri ESG non comprendono mai le attività ESG come insieme indiviso, bensì si riferiscono sempre a singoli aspetti ESG.

14. Gli approcci ESG sono la stessa cosa degli approcci d'investimento sostenibili?

Sebbene le relative definizioni non siano identiche, per «approcci ESG» (secondo la definizione di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. d) e «approcci d'investimento sostenibili» (secondo la definizione nel dispositivo di autodisciplina dell'AMAS e nel documento congiunto AMAS/Swiss Sustainable Finance (SSF) «[Raccomandazioni in materia di requisiti minimi e trasparenza per gli approcci d'investimento e i prodotti sostenibili](#)») si intende un concetto del tutto analogo e sovrapponibile. La diversa denominazione dipende dal fatto che nelle Direttive ASB viene operata una distinzione tra soluzioni d'investimento ESG e soluzioni d'investimento sostenibili.

15. Quando le soluzioni d'investimento possono essere designate come «sostenibili» e qual è la differenza rispetto alle soluzioni d'investimento ESG?

Questo aspetto è disciplinato all'art. 8 cpv. 1 lett. i, secondo il quale una soluzione d'investimento ESG (ovvero una soluzione d'investimento che tiene in debita considerazione i criteri ESG) può essere presentata e/o definita come sostenibile se, oltre ai consueti obiettivi finanziari, persegue almeno uno dei seguenti obiettivi d'investimento:

- compatibilità (incl. transizione) con uno o più obiettivi specifici di sostenibilità; oppure
- contributo all'attuazione di uno o più obiettivi specifici di sostenibilità.

Di conseguenza, le soluzioni d'investimento ESG che puntano soltanto a ridurre i rischi ESG o a ottimizzare la performance finanziaria perseguono un obiettivo d'investimento di natura puramente finanziaria e, secondo le Direttive, non possono essere pertanto più definiti come sostenibili laddove non puntino a titolo integrativo ad almeno uno degli obiettivi d'investimento citati.

• Swiss Banking

Per la definizione degli obiettivi di sostenibilità devono essere impiegati un quadro di riferimento e indicatori specifici. Come quadro di riferimento sono utilizzabili:

- criteri emanati da un ente statale nazionale o estero;
- criteri messi a punto da un ente non statale;
- impiego di criteri che rispecchiano una prassi settoriale riconosciuta; e/o
- impiego di criteri sviluppati autonomamente dal fornitore di servizi finanziari.

L'utilizzo degli indicatori è finalizzato alla misurazione e al monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità.

L'autodisciplina dell'AMAS in materia di trasparenza e di pubblicazione dei patrimoni collettivi con attinenza al tema della sostenibilità riporta in allegato una serie di esempi di obiettivi di sostenibilità e quadri di riferimento, oltre a rimandare anche a pratiche di mercato a cui sono correlati approcci di compatibilità o un contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Il documento AMAS/SSF «Raccomandazioni in materia di requisiti minimi e trasparenza per gli approcci d'investimento e i prodotti sostenibili» fornisce inoltre un ampio ventaglio di indicazioni su quali informazioni (indicatori) sono rilevanti in relazione ai diversi approcci ESG / di sostenibilità.

16. È considerata sostenibile una soluzione d'investimento che persegue l'obiettivo di un contenimento delle emissioni di gas serra ai sensi dell'Accordo di Parigi e/o secondo i criteri SBTi e il cui portafoglio è costituito da investimenti collettivi che, in applicazione dell'approccio di sostenibilità dell'orientamento climatico fissato nel dispositivo di autodisciplina AMAS, puntano alla stessa finalità di limitazione delle emissioni?

Una soluzione d'investimento può essere designata come sostenibile se nel relativo contesto il fornitore di servizi finanziari indica le modalità con cui attraverso lo strumento stesso deve essere apportato un contributo all'attuazione di uno o più obiettivi specifici di sostenibilità, e i prodotti d'investimento oggetto di raccomandazione o di allocazione effettiva perseguono le stesse finalità. Il dispositivo di autodisciplina dell'AMAS fornisce nell'Allegato 3 un supporto di orientamento per la classificazione degli approcci di sostenibilità e in materia di compatibilità/contributo apportato. Tali indicazioni possono essere applicate anche nell'ambito della presente Direttiva.

Obblighi d'informazione (art. 10)

17. Gli istituti finanziari sono tenuti a istruire i propri clienti in merito agli aspetti ESG nel caso in cui i clienti stessi, nonostante le informazioni generali sulle caratteristiche e sui rischi ESG, non abbiano familiarità con la tematica?

Ai sensi dell'art. 10 cpv. 2, nel contesto dell'informazione generale sui rischi, per le soluzioni d'investimento ESG i clienti devono essere informati anche in merito ai rischi ESG correlati agli strumenti o ai servizi finanziari, nonché alle relative caratteristiche distintive ESG. Inoltre, in via generale è necessario ottemperare agli obblighi d'informazione di cui all'art. 10 delle Direttive. Attraverso questo approccio i clienti devono essere messi in grado di comprendere le caratteristiche ESG applicabili e, sulla scorta di esse, di tenere in debita considerazione i rischi correlati alle soluzioni d'investimento ESG. I fornitori di servizi finanziari devono quindi assicurare che i clienti possano assumere una decisione informata. Le modalità esatte per predisporre tale

garanzia rientrano poi nella sfera di competenza dei singoli istituti. In questo modo le Direttive tengono debitamente conto dei diversi modelli operativi adottati dalle banche in Svizzera.

18. Come è possibile spiegare in modo semplice alla clientela che, in termini di performance finanziaria, gli investimenti sostenibili sono in grado di reggere il confronto con quelli tradizionali?

Una possibilità potrebbe essere l'impiego di studi di economia finanziaria che esplorano la correlazione tra parametri di rischio/rendimento e sostenibilità. In tale contesto, occorre prestare attenzione tra l'altro a elementi quali ipotesi, metodologie e dati sottostanti. La formazione e il perfezionamento continuo delle collaboratrici e dei collaboratori responsabili svolgono pertanto un ruolo cruciale per l'informazione della clientela e il confronto reciproco con essa. Soltanto se il personale è dotato di una formazione idonea e dispone della comprensione e del know-how necessari nel proprio ambito di pertinenza sarà poi in grado di assistere la clientela in modo chiaro e lineare. Per questo motivo le Direttive contengono requisiti articolati (art. 15) sul tema della formazione e del perfezionamento professionale. I contenuti concreti a riguardo possono tuttavia variare a seconda del fornitore di servizi finanziari e del rispettivo modello operativo. In questo ambito possono essere posti anche diversi accenti tematici in base alla funzione concreta delle collaboratrici e dei collaboratori da sottoporre a formazione.

19. In che modo devono essere misurati gli obiettivi di sostenibilità e gli obiettivi ESG utilizzati per il conseguimento delle finalità ai sensi dell'art. 10 cpv. 4?

Nel suo rapporto del 16 dicembre 2022 il Consiglio federale impone che unitamente all'offerta di un servizio finanziario designato come «sostenibile» vengano fornite obbligatoriamente anche indicazioni per la misurazione degli obiettivi di sostenibilità. L'autodisciplina prevede pertanto che nella documentazione della soluzione d'investimento sostenibile vengano descritti gli obiettivi di sostenibilità perseguiti e gli approcci ESG utilizzati per il conseguimento delle finalità, nonché i metodi di misurazione impiegati (art. 10 cpv. 4).

Attualmente è in corso di sviluppo a livello mondiale una serie di «criteri guida» per la definizione degli strumenti e dei servizi finanziari sostenibili; ad oggi non esiste tuttavia ancora alcun metodo di misurazione globalmente riconosciuto per il grado di sostenibilità di un servizio finanziario e/o di una soluzione d'investimento designata come «sostenibile». A ciò si aggiungono le sfide a livello di dati disponibili. Questa situazione appare destinata a migliorare fisiologicamente soltanto con il passare del tempo. Anche la situazione giuridica si presenta disomogenea, in analogia al quadro di riferimento fino ad oggi mancante.

Queste lacune tuttora esistenti devono essere colmate mediante l'applicazione di un metodo di misurazione oggettivamente opportuno. Attraverso una descrizione puntuale del metodo di misurazione impiegato, il fornitore di servizi finanziari crea una situazione di chiarezza e di trasparenza nonché, di pari passo, una migliore comparabilità delle soluzioni d'investimento basate sullo stesso metodo di misurazione. Con il progressivo miglioramento dei set di dati disponibili risulterà possibile sviluppare ulteriormente anche i metodi di misurazione utilizzati e ottimizzarli sotto il profilo qualitativo. Trasparenza e comparabilità miglioreranno quindi di conseguenza.

Segnatamente, devono essere impiegati parametri che misurano la performance delle attività delle aziende utilizzate come investimenti oppure di altri valori (c.d. *Key Performance Indicators*, KPIs). A tale riguardo, una descrizione idonea del metodo di misurazione utilizzato è ad esempio la rappresentazione della base sulla quale avviene la ripartizione dei valori e/o degli investimenti rilevanti, nonché dei criteri secondo i quali sono valutati gli Stati e le aziende sottostanti ai valori mobiliari impiegati.

20. Per le soluzioni d'investimento designate come «sostenibili» deve essere definito un livello minimo di strumenti d'investimento sostenibili?

In un'ottica di prevenzione delle pratiche di «*greenwashing*» è essenziale che il fornitore di servizi finanziari spieghi al cliente che cosa si intende esattamente con il concetto di sostenibilità all'interno della soluzione d'investimento specifica e, di conseguenza, in quale misura tale strumento risulta effettivamente sostenibile: «A tale riguardo, nella comunicazione nei confronti degli investitori è necessario operare una chiara differenziazione tra rischi ed effetti correlati alla sostenibilità. Occorre illustrare in modo comprensibile in quale misura un prodotto d'investimento minimizza i rischi di sostenibilità, è orientato a obiettivi di sostenibilità e/o contribuisce effettivamente al conseguimento di tali finalità». (Da: Finanza sostenibile Svizzera: ambiti d'azione 2022-2025 per una piazza finanziaria leader e sostenibile, [Rapporto del Consiglio federale \(2022\)](#), disponibile in francese, tedesco e inglese).

I clienti vengono informati sul livello minimo degli investimenti ai sensi dell'art. 10 cpv. 5. La designazione del servizio finanziario come sostenibile deve risultare plausibile anche in considerazione di tale livello minimo.

Questa trasparenza previene pertanto possibili distorsioni percettive da parte dei clienti, tanto più quando sono essi a decidere se e in quale misura devono essere impiegati strumenti d'investimento sostenibili.

Spiegazione approfondita

Soprattutto nei mandati standardizzati di gestione patrimoniale è raccomandabile informare i clienti in merito a una serie di fattori quali le finalità perseguite con l'applicazione dei criteri di sostenibilità / ESG, le modalità con cui gli stessi vengono applicati concretamente nella selezione degli strumenti finanziari, nonché i vantaggi e i rischi potenzialmente correlati ai criteri di esclusione applicati (incl. valori di soglia) e ai criteri di analisi. Queste informazioni, che devono costituire parte integrante della soluzione d'investimento ESG, possono essere messe a disposizione della clientela attraverso un sito web, in un documento separato ovvero in altra forma adeguata.

Poiché a fronte di diverse classi d'investimento l'applicazione dei criteri di sostenibilità / ESG può essere correlata con diverse sfide (fino all'applicazione di limitazioni concrete), occorre comunicare in modo chiaro e comprensibile ai clienti le eventuali differenze nel grado e nella misura a livello di applicazione o addirittura di mancata applicazione, ad esempio per quanto concerne i mezzi liquidi. Poiché è possibile partire dall'assunto che con la sottoscrizione di una soluzione d'investimento indicata come sostenibile i clienti si attendono che in linea di principio vengano applicati criteri di sostenibilità / ESG, è opportuno motivare adeguatamente le eccezioni, ad esempio adducendo limitazioni metodologiche o questioni di adeguatezza finanziaria.

Esempi pratici

- Il mandato di gestione patrimoniale sostenibile viene attuato per default con una quota di investimenti collettivi di [almeno X%], opportunamente classificati come sostenibili nell'ambito di un precedente processo interno di analisi. [In un'altra collocazione dell'opuscolo dovrebbero essere inoltre illustrati il processo di analisi e i relativi criteri impiegati.]
- Nel caso dell'opzione «investimenti diretti» trovano applicazione i seguenti criteri di esclusione: ... Inoltre questi investimenti devono presentare un rating di sostenibilità compreso tra ... e ... (incluso).
- Nelle seguenti classi d'investimento / strumenti finanziari non vengono applicati criteri di sostenibilità / ESG a causa della mancanza di opportune basi metodologiche: ...

21. Secondo l'art. 10 cpv. 5, il mandato di gestione patrimoniale sostenibile deve stabilire la componente minima di investimenti sostenibili al proprio interno. A quanto ammonta la quota percentuale minima di investimenti sostenibili che deve essere contenuta in un portafoglio amministrato in maniera discrezionale?

In ossequio all'approccio orientato ai principi, le Direttive stesse non definiscono alcuna quota minima, in quanto tale parametro deve essere convenuto contrattualmente tra il/la cliente e il fornitore di servizi finanziari nell'ambito del mandato di gestione patrimoniale. Ogni istituto è investito della responsabilità individuale di definire un livello minimo di investimenti che devono adempiere le disposizioni in materia di sostenibilità. A livello pratico, questo aspetto dovrebbe essere attuato in funzione di elementi quali obiettivo d'investimento, finalità e approcci di sostenibilità, nonché indicatori rilevanti. In tale contesto, nella rappresentazione nei confronti della clientela occorre conformarsi anche alle disposizioni della [Legge federale contro la concorrenza sleale \(LCSI\)](#), con particolare riferimento all'art. 3 cpv. 1 lett. b (ovvero, in caso di indicazioni con attinenza climatica, alla lett. x).

22. Nel contratto e/o in altri documenti accessori per una consulenza in investimenti sostenibili deve essere indicata una quota percentuale minima di soluzioni sostenibili? In caso affermativo, a quanto ammonta tale quota minima percentuale?

Ogni istituto finanziario ha facoltà di fissare una quota percentuale minima di investimenti sostenibili. In questo caso, tale circostanza deve essere comunicata in modo trasparente alla clientela. Come già menzionato nella domanda 21, anche in questo caso nella rappresentazione nei confronti della clientela occorre prestare attenzione parimenti all'art. 3 cpv. 1 lett. b (ovvero, in caso di indicazioni con attinenza climatica, alla lett. x) della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI).

23. L'art. 10 cpv. 5 pone requisiti specifici al contratto di gestione patrimoniale. Come devono essere gestiti i documenti di corredo?

Questi requisiti possono essere contemplati anche nei documenti di corredo al contratto di gestione patrimoniale.

24. L'art. 10 cpv. 5 stabilisce che ai fini del rispetto del livello minimo è determinante la conformità nel momento della decisione d'investimento ovvero, per le strategie che replicano un indice sostenibile, la tempistica dell'adeguamento / degli adeguamenti dell'indice. Che cosa significa esattamente?

A seguito del rispettivo andamento differenziato delle performance, l'impiego di diverse classi o strumenti d'investimento comporta costanti variazioni delle rispettive ponderazioni all'interno di un portafoglio. Di conseguenza è possibile anche una variazione dell'entità della quota di investimenti sostenibili e quindi eventualmente una discesa passiva al di sotto della soglia del livello minimo. Questa regolamentazione garantisce che, salvo diversamente convenuto, una discesa passiva come quella appena descritta sia comunque ammessa.

Rischi ESG

25. L'opuscolo ASB «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» verrà adeguato e, se sì, quando?

L'opuscolo ASB «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» è stato opportunamente integrato con la sezione dedicata ai rischi ESG. Il documento può essere scaricato o consultato al seguente [link](#) Integrazione dei rischi ESG nell'opuscolo relativo ai rischi.

26. Esistono delle disposizioni circa la necessità di informare i clienti in maniera specifica sui rischi ESG?

Questo aspetto è disciplinato all'art. 10 cpv. 2 delle Direttive.

27. È possibile fornire esempi più chiari e calzanti per i rischi ESG?

Le Direttive sono formulate volutamente in modo molto aperto e basato sui principi e rinunciano pertanto anche all'indicazione di rischi ESG concreti. Ciò consente di tenere debitamente conto dei diversi modelli operativi e delle peculiarità nei processi dei fornitori di servizi finanziari e, di conseguenza, anche della composizione eterogenea della platea dei membri ASB. L'opuscolo ASB aggiornato «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» affronta ora anche il tema dei rischi ESG ed è strutturato in modo più esaustivo rispetto all'art. 8, cpv. 1, lett. f delle Direttive.

28. Qual è la differenza tra preferenze ESG e rischi ESG?

Le preferenze ESG di un investitore si riferiscono alle sue priorità e ai suoi valori specifici in relazione a fattori ambientali, sociali e di *governance* nella scelta degli investimenti e rispecchiano il suo desiderio di sostenere determinate cause o pratiche. Dall'altro lato, i rischi ESG in relazione agli investimenti indicano i potenziali effetti negativi che fattori ambientali, sociali e di *governance* possono produrre sulla performance finanziaria o sulla reputazione degli investimenti in questione, e comprendono tematiche quali cambiamento climatico, pratiche di lavoro e inadeguatezza della gestione operativa. Mentre le preferenze ESG definiscono decisioni d'investimento che collimano con i propri valori personali, la comprensione e la riduzione dei rischi ESG costituiscono fattori decisivi per la gestione di potenziali svantaggi e per la garanzia di rendimenti costanti e sostenibili.

Raccolta delle informazioni sulle preferenze ESG (art. 11)

29. Occorre rilevare le informazioni sulle preferenze ESG di tutti i/le clienti d'investimento prima che essi scelgano una determinata soluzione di allocazione? Oppure le preferenze ESG devono essere raccolte soltanto per i/le clienti d'investimento che hanno optato per un mandato di gestione patrimoniale o per una consulenza in investimenti con attinenza a un portafoglio?

Conformemente a quanto disposto nell'art. 3, le Direttive riguardano sia le attività di consulenza in investimenti in considerazione del portafoglio della clientela, sia quelle di gestione patrimoniale. I restanti servizi finanziari di cui all'art. 3 lett. c LSerFi sono invece esclusi dal campo di applicazione delle Direttive. Le attività *execution only* (art. 3 lett. c punto 2 LSerFi) e, a seguito di precisazione, anche la consulenza in

investimenti relativa a operazioni specifiche non rientrano pertanto nella sfera di applicazione delle Direttive. Il rilevamento della preferenza ESG per le attività *execution only* e per la consulenza in investimenti relativa a transazioni specifiche cela il rischio di false aspettative da parte della clientela circa il fatto che i criteri ESG siano stati debitamente considerati nell'erogazione del servizio finanziario.

30. Quali obblighi sussistono ai sensi delle Direttive nella verifica dell'appropriatezza e/o dell'adeguatezza degli aspetti ESG?

Questo aspetto è disciplinato all'articolo 11. La verifica dell'adeguatezza da effettuare ai fini della consulenza in investimenti o della gestione patrimoniale trova applicazione anche per le soluzioni d'investimento ESG. La verifica dell'appropriatezza trova invece applicazione soltanto per la consulenza in investimenti relativa a operazioni specifiche, che secondo l'attuale precisazione non rientra nel perimetro di applicazione delle Direttive.

31. Rilevamento delle preferenze ESG in relazione all'aggiornamento periodico del profilo degli investitori. Il rilevamento delle preferenze ESG deve essere aggiornato periodicamente dalla banca oppure è sufficiente una trattazione *ad hoc* del tema al momento della consulenza?

In questo caso sono applicabili per analogia le disposizioni generali della LSerFi.

32. Secondo l'art. 11 delle Direttive, i fornitori di servizi finanziari sono tenuti a rilevare le preferenze ESG. Sussiste un obbligo di rilevamento delle preferenze in materia di sostenibilità anche se il fornitore di servizi finanziari non offre alcuna soluzione d'investimento di tipo sostenibile?

Vige soltanto l'obbligo di rilevamento delle preferenze ESG. In tale contesto, non è invece consentito destare l'impressione che le soluzioni d'investimento ESG siano contestualmente di tipo sostenibile. La questione della differenza tra preferenze ESG e preferenze in materia di sostenibilità viene trattata in dettaglio alla domanda 6.

33. Le preferenze ESG devono essere rilevate anche se nell'ambito di un'offerta sono disponibili esclusivamente soluzioni d'investimento di tipo sostenibile?

Sì, il rilevamento delle preferenze ESG secondo l'art. 11 deve essere effettuato anche se vengono proposte esclusivamente soluzioni d'investimento di tipo sostenibile (cfr. tuttavia la domanda **Error! Reference source not found.**).

34. Se una banca non offre né soluzioni d'investimento ESG, né tantomeno di tipo sostenibile, occorre comunque rilevare le preferenze ESG?

Sì, il rilevamento delle preferenze ESG secondo l'art. 11 deve essere effettuato anche se non viene offerta qualsivoglia forma di soluzione d'investimento né ESG, né eventualmente di tipo sostenibile. Qualora in questo caso un/una cliente dovesse esprimere una preferenza ESG, il/la consulente è tenuto/a a precisare che da parte del fornitore di servizi finanziari non è disponibile alcuna offerta pertinente (cfr. art. 12 cpv. 2).

35. Esistono criteri specifici per le modalità e la granularità del rilevamento delle preferenze ESG?

Le Direttive sono formulate volutamente in modo molto aperto e basato sui principi, in particolare in relazione al rilevamento delle preferenze ESG della clientela. Ciò consente di tenere opportunamente conto dei diversi modelli operativi e delle peculiarità di soluzioni d'investimento e processi dei fornitori di servizi finanziari e, di conseguenza, anche della composizione eterogenea della platea dei membri ASB. Le attuali prassi conformi alla LSerFi devono essere pertanto completate tenendo in debita considerazione le preferenze e i rischi ESG. Ad esempio il grado di dettaglio della suddivisione delle preferenze ESG può variare da una granularità molto alta fino a un'indicazione binaria, ma in entrambi i casi le Direttive risultano comunque rispettate. Questo approccio è pertinente anche per quanto riguarda la definizione delle offerte sostenibili. In presenza di una gamma di prodotti piuttosto esigua, un grado elevato di differenziazione delle preferenze risulta poco opportuno.

Le modalità esatte di definizione del rilevamento (di cui all'art. 11) vengono pertanto lasciate volutamente nella sfera di discrezionalità dei singoli istituti.

36. La seguente chiave per la profilazione ESG appare pertinente? Neutrale (ossia senza preferenze ESG); interessato/a (= investimenti con approccio ESG, ma non designati come sostenibili); molto interessato/a (ossia investimenti ESG di tipo sostenibile).

La pertinenza dipende da molteplici fattori, tra cui le diverse modulazioni e ampiezze delle soluzioni d'investimento offerte e dei processi, in particolare per quanto concerne la categorizzazione e il *matching*. In ultima analisi, a questa domanda può e deve essere data risposta soltanto dal fornitore di servizi finanziari stesso.

Ai fini del *matching* può essere utile se in caso di espressione di una preferenza ESG viene chiarito con il/la cliente anche quali obiettivi di sostenibilità (compatibilità/contributo) devono essere perseguiti. Di concerto con Swiss Sustainable Finance (SSF), l'AMAS ha redatto le «Raccomandazioni in materia di requisiti minimi e trasparenza per gli approcci d'investimento e i prodotti sostenibili» (disponibili in francese, tedesco e inglese), le quali possono rivelarsi utili ai fini delle considerazioni sull'argomento.

37. In sede di rilevamento delle preferenze ESG occorre chiedere ai clienti anche quali caratteristiche e criteri ESG devono essere applicati concretamente?

Come già indicato alla domanda 35, non sono contemplate precise indicazioni circa le modalità con cui il rilevamento delle preferenze deve essere condotto nei confronti della clientela.

38. Alcune preferenze ESG, come ad esempio gli investimenti d'impatto tramite *private equity*, non sono attuabili per alcuni clienti in considerazione del loro profilo di rischio o dei loro obiettivi d'investimento. Come si può evitare che attraverso il rilevamento delle preferenze ESG non si creino aspettative troppo elevate?

Gli investimenti d'impatto (c.d. *impact investing*) non costituiscono una preferenza ESG, bensì si tratta di un approccio ESG che indica il modo in cui i criteri ESG possono essere integrati nel processo d'investimento.

La verifica delle preferenze (art. 11) al di fuori della gamma di prodotti e servizi offerti è poco opportuna e nella prassi operativa andrebbe evitata. Inoltre l'informazione (art. 10) svolge un ruolo fondamentale. Se i

clienti capiscono cosa viene loro offerto, oppure se vengono informati sul motivo per cui determinati prodotti non sono per loro accessibili, risulta più facile anche gestire le loro aspettative.

39. Uno dei requisiti è il rilevamento delle preferenze ESG (art. 11). Nei mandati di gestione patrimoniale è possibile anche astenersi dall'offrire una soluzione non ESG?

Le Direttive non esercitano alcuna influenza sui modelli operativi delle banche, ma il rispetto delle stesse è tuttavia vincolante.

Matching (art. 12)

40. In che modo le preferenze ESG della clientela vengono fatte collimare con l'offerta?

Questo aspetto rientra nella sfera di discrezionalità del singolo istituto. È ragionevole ritenere che la gamma delle possibili preferenze ESG scaturisca dall'offerta del fornitore di servizi finanziari e possa quindi essere fatta collimare con la stessa (art. 12 cpv. 1). Nell'ambito dell'obbligo di informazione (art. 10) i clienti devono essere tuttavia edotti in merito alla misura in cui le loro preferenze ESG vengono considerate nelle soluzioni proposte.

41. Il fornitore di servizi finanziari può offrire una soluzione d'investimento sostenibile con un proprio obiettivo di sostenibilità che contiene esclusivamente prodotti finanziari di terzi?

Nell'ambito della soluzione d'investimento offerta, il fornitore di servizi finanziari ha piena facoltà di utilizzare prodotti d'investimento propri e/o di terzi. In ogni caso deve comunque illustrare i criteri ESG sottostanti e indicare in quale misura i prodotti offerti sono conformi a tali criteri. In questo contesto occorre conformarsi alle disposizioni dell'[art. 8 cpv. 2 lett. c LSerFi](#) e dell'[art. 10 OSerFi](#).

42. Se le preferenze ESG indicate dai clienti non sono attuabili in modo speculare, in un mandato di consulenza è necessario comunicare ai clienti tale scostamento prima della relativa attuazione. Qual è l'approccio da adottare per i mandati di gestione patrimoniale? Se, per motivi di tattica d'investimento, si aggiunge una classe d'investimento che non risulta compatibile con le preferenze ESG prescelte, i clienti di gestione patrimoniale devono essere informati preventivamente anche in occasione di ogni transazione di questo tipo? Oppure è sufficiente comunicare inizialmente ai clienti che (in via eccezionale) possono verificarsi delle deroghe?

Nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale è necessario attenersi alle condizioni contrattualmente convenute. In tale sfera applicativa rientrano anche le preferenze ESG. Una deroga non sarebbe ammissibile tantomeno per motivi tattici. All'interno del mandato dovrebbe essere quindi consentito, per motivi tattici e soltanto in via provvisoria, di utilizzare strumenti che non collimano esplicitamente con le preferenze ESG della clientela.

43. Le deroghe vanno comunicate prima di ogni singola transazione, oppure è sufficiente fornire un'informazione generale a riguardo al momento della sottoscrizione della soluzione d'investimento?

Qualora il fornitore di servizi finanziari intenda raccomandare al/alla cliente una soluzione d'investimento che deroga alle sue preferenze ESG, prima della sottoscrizione è necessario informarlo/a debitamente in merito a tali scostamenti.

Per le soluzioni d'investimento ESG, ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 la clientela deve essere informata in merito alle modalità con cui le rispettive preferenze ESG vengono considerate nella soluzione d'investimento. Le transazioni devono quindi iscriversi all'interno di tale perimetro. Eventuali scostamenti vanno comunicati al/alla cliente prima dell'esecuzione dell'operazione.

Rendiconto (art. 14)

44. La considerazione delle preferenze ESG deve essere periodicamente documentata e/o divulgata nei confronti dei clienti, oppure è sufficiente se ciò viene fatto dietro apposita richiesta?

In questo ambito trova applicazione un approccio analogo a quello adottato per la LSerFi. Ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 delle Direttive, dietro richiesta dei clienti che hanno espresso preferenze ESG i fornitori di servizi finanziari consegnano loro un rendiconto circa la (non) conformità alle loro preferenze ESG per quanto concerne le soluzioni d'investimento ESG o gli strumenti finanziari ESG offerti. Questo principio trova applicazione anche per gli obblighi relativi ai mandati di gestione patrimoniale sostenibili di cui all'art. 14 cpv. 3.

45. È corretto che per i mandati di gestione patrimoniale con attinenza alla sostenibilità debba essere allestito un *reporting* dedicato in materia di sostenibilità? Per contro, nell'ambito della consulenza d'investimento deve essere fornito soltanto un rendiconto sul modo in cui viene dato seguito alla preferenza ESG senza tuttavia l'allestimento di alcun *reporting* di sostenibilità dedicato?

Poiché nell'ambito del rilevamento della preferenza ESG ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 occorre documentare gli obiettivi di sostenibilità perseguiti con le soluzioni d'investimento sostenibili (compatibilità e/o contributo), gli approcci ESG applicati per il conseguimento di tale obiettivo, nonché i metodi di misurazione e gli indicatori impiegati, anche in sede di consulenza d'investimento è opportuno mettere a disposizione del/della cliente un apposito *reporting* di sostenibilità.

46. La designazione «*best in class*» indica che da una prospettiva di portafoglio deve risultare una performance ESG migliore (ad es. in termini di *rating* ESG, *rating* climatico, temperatura), oppure occorre assumere un impegno in tale senso?

In relazione a una soluzione d'investimento sostenibile, l'istituto finanziario è tenuto a dimostrare che le soluzioni d'investimento ESG offerte sono effettivamente conformi alle relative preferenze ESG. A sua volta, ciò dipende dalle caratteristiche di sostenibilità che l'istituto finanziario ha definito per la soluzione d'investimento proposta, in particolare per quanto concerne gli obiettivi di sostenibilità e gli indicatori.

47. I rapporti di rendicontazione per i mandati di gestione patrimoniale standardizzati possono essere messi a disposizione anche attraverso un sito web, un documento separato ovvero in altra forma adeguata?

Un rapporto di rendicontazione standardizzato può essere messo a disposizione attraverso un sito web, un documento separato o in altra forma adeguata. Qualora un/una cliente richieda a titolo aggiuntivo un reporting individuale, il rapporto di rendicontazione standardizzato deve essere eventualmente armonizzato in funzione del portafoglio concreto.

Formazione e perfezionamento professionale (art. 15)

48. In che modo l'ASB sostiene i propri membri per quanto concerne i requisiti di formazione e perfezionamento professionale fissati nelle Direttive (art. 15)?

Nell'ambito delle attività di formazione e perfezionamento professionale, l'ASB uniforma gli sforzi di tutti gli operatori del settore finanziario e mette in contatto questi ultimi con il mercato della formazione.

Nell'ambito della riforma della formazione commerciale 2023, nella formazione di base sono stati integrati nuovi obiettivi di prestazione e sono state create sinergie per l'integrazione della sostenibilità nei programmi didattici sia attraverso la rete degli offerenti didattici nel settore finanziario, sia attraverso partner di network. Nell'ambito del perfezionamento professionale, l'ASB ha creato nuovi canali di comunicazione per informare gli offerenti di formazione professionale sulle tematiche di attualità rilevanti per la piazza finanziaria. Allo stesso modo, l'ASB ha sostenuto in maniera proattiva anche l'integrazione delle conoscenze ESG nella certificazione SAQ dei consulenti alla clientela. L'ASB collabora inoltre con SSF e con ulteriori associazioni partner e quindi anche con altri settori per affiancare i fornitori di servizi di perfezionamento professionale nell'attuazione degli obiettivi di sostenibilità e, più recentemente, anche dei dispositivi di autodisciplina.

Ulteriori informazioni sulla rilevanza dei dispositivi di autodisciplina dell'ASB per lo sviluppo delle competenze sono disponibili al seguente [link](#).

49. Esiste un ufficio preposto a esaminare se l'offerta di formazione e di perfezionamento professionale è conforme ai punti richiesti (art. 15), oppure tale verifica è compito dello stesso fornitore di servizi finanziari?

Le Direttive non stabiliscono se le attività di formazione e di perfezionamento professionale devono essere certificate o meno. All'art. 15 cpv. 2 esse definiscono che i consulenti alla clientela devono disporre di opportune conoscenze in materia. In questo contesto vengono citate tematiche che dovrebbero costituire parte integrante della formazione rilevante per i consulenti alla clientela.

I contenuti concreti e lo svolgimento della formazione e del perfezionamento professionale possono variare a seconda del fornitore di servizi finanziari e del relativo modello operativo; le tematiche possono inoltre avere diversi punti focali in funzione della posizione ricoperta dai collaboratori in formazione. Rientra nel margine di discrezionalità dei singoli fornitori di servizi finanziari stabilire se, in conformità alle disposizioni della LSerFi, le rispettive attività di formazione e/o di perfezionamento professionale sono conformi ai requisiti per garantire che il proprio personale disponga delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza necessarie. Parimenti, il fornitore di servizi finanziari può stabilire le modalità attuative di tali soluzioni didattiche (ad es. formazione interna o ricorso a soluzioni di offerenti di formazione professionale esterni) e se tali attività devono essere certificate o meno.

Audit (art. 16)

50. Che cosa si intende esattamente con l'espressione «nell'ambito dell'audit in materia di vigilanza»?

Poiché la presente Direttiva costituisce un dispositivo di autodisciplina libera (ovvero senza riconoscimento da parte della FINMA sul piano del diritto di vigilanza), la verifica della conformità da parte della revisione esterna **non** può avvenire **all'interno** dell'audit in materia di vigilanza, bensì deve essere condotta **indipendentemente da esso**.

51. Esistono indicazioni vincolanti sul contenuto effettivo del rapporto di audit?

L'obiettivo dell'audit è quello di accertare che le disposizioni del dispositivo di autodisciplina siano state implementate in modo adeguato. In tale contesto occorre considerare le fattispecie organizzative e pratiche della rispettiva organizzazione, concentrando l'attività di audit sugli aspetti fondamentali. Il rapporto di audit deve poi rispecchiare gli esiti della verifica in modo sintetico e comprensibile.

Disposizioni finali (art. 17)

52. Che cosa comportano per i clienti esistenti gli obblighi relativi alla documentazione di cui all'art. 10 cpvv. 4 e 5?

Secondo l'art. 10 cpvv. 4 e 5 delle Direttive, le banche sono tenute a rendere accessibili le indicazioni in materia di sostenibilità nella documentazione specifica e nel contratto di gestione patrimoniale, ovvero in una collocazione appositamente indicata in tale contratto. Per i clienti esistenti tale obbligo trova applicazione per le stipulazioni contrattuali a partire dall'entrata in vigore della versione sottoposta a revisione.

Possibili conseguenze in caso di mancato rispetto delle Direttive da parte di un membro dell'ASB?

53. Quali sono le possibili conseguenze per un membro ASB in caso di mancato rispetto delle Direttive?

I membri dell'ASB sono tenuti al recepimento e all'attuazione delle Direttive, analogamente al rispetto delle norme di un contratto. In caso di inottemperanza, oltre a rischi reputazionali il soggetto in questione è esposto anche a vari rischi legali. L'autorità di vigilanza FINMA potrebbe ad esempio adottare indirettamente una serie di misure in forza dell'articolo di garanzia. Inoltre i dispositivi di autodisciplina sono riconosciuti come parametro di diligenza e come consuetudine di mercato per la rispettiva tematica oggetto di regolamentazione e in caso di contenzioso possono essere pertanto utilizzati come tali da un tribunale. Ciò riguarda non solo i membri dell'Associazione, bensì risulta rilevante anche per altri offerenti nel rispettivo mercato di competenza.

Riferimento alla regolamentazione UE

54. Quali sono le differenze e i punti in comune tra LSerFi / Direttive ASB e regolamentazione UE come la MiFID II e la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)?

Le Direttive dell'ASB trovano applicazione in linea di principio sia per le attività di gestione patrimoniale, sia anche per quelle di consulenza in investimenti (basata su portafoglio). In questo ambito le Direttive si basano sul concetto normativo della LSerFi, operando poi una differenziazione degli obblighi in capo ai fornitori di servizi finanziari in funzione di tale sistematica.

Anche nel contesto della regolamentazione UE le attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale sono gli unici servizi finanziari sottoposti a regolamentazione da un punto di vista della sostenibilità. Al fine di evitare uno *Swiss Finish*, le Direttive ASB si orientano in particolar modo anche alle disposizioni UE di SFDR e MiFID II. La MiFID II costituisce il quadro di riferimento per quanto concerne sia il rilevamento delle preferenze ESG (e l'obbligo di rendicontazione circa le preferenze rilevate), sia la correlata attività di «*matching*». Per quanto concerne la pubblicazione e la rendicontazione sugli approcci di sostenibilità utilizzati, il quadro di riferimento è la SFDR. Il regime di trasparenza di cui agli artt. 8 e 9 SFDR trova applicazione per i «prodotti finanziari», nel cui perimetro di definizione rientrano tra l'altro anche i mandati di gestione patrimoniale di tipo discrezionale, ma non i mandati puri di consulenza in investimenti.

55. È corretto sostenere che con l'attuazione della regolamentazione in materia di sostenibilità ai sensi della MiFID II i requisiti di autodisciplina dell'ASB risultano automaticamente adempiuti (sia a livello di contenuto che in termini temporali)?

Secondo le Direttive, le relative disposizioni si considerano ottemperate se un istituto finanziario attua le prescrizioni UE rilevanti (art. 4 cpv. 3), nel cui novero rientra anche la MiFID II. Quest'ultima costituisce tuttavia soltanto una parte delle prescrizioni UE in materia di ESG. A ogni istituto si raccomanda pertanto di eseguire un accurato controllo incrociato tra la regolamentazione UE attuata e il regime di autodisciplina dell'ASB.

56. Non è un controsenso il fatto che, laddove si rispettino le disposizioni UE (art. 4 cpv. 3) non sussista alcun fabbisogno d'intervento, ma poi i clienti debbano essere comunque informati ad esempio in merito ai rischi relativi all'aspetto ESG?

A questa domanda non è possibile dare una risposta in modo generico. Si raccomanda agli istituti di verificare se l'attuazione delle disposizioni UE comprende anche l'implementazione *de facto* del regime di autodisciplina. Laddove l'attuazione delle disposizioni UE non consenta ancora di adempiere i requisiti stabiliti nelle Direttive, è necessario attivarsi per ottemperare anche a questi ultimi.

57. Attualmente nell'UE si trovano in votazione gli Orientamenti ESMA sul tema ESG. Tali disposizioni risultano rilevanti per gli istituti che devono conformarsi alla MiFID II. A tale riguardo è necessario attendersi deroghe (di notevole portata) rispetto alle Direttive ASB?

Il dispositivo di autodisciplina viene sottoposto a verifica con cadenza periodica al fine di garantire tra l'altro che non sussistano contraddizioni con i quadri normativi rilevanti.

58. L'autodisciplina raccomanda di non operare alcuna differenziazione delle preferenze tra minimizzazione del rischio ESG e componente d'impatto positivo. L'UE opera invece una distinzione tra gli artt. 6, 8 e 9 Prodotti (SFDR). Questa distinzione non dovrebbe essere recepita anche nel regime di autodisciplina, peraltro anche alla luce delle accuse di *greenwashing*?

Ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 delle Direttive, gli istituti hanno la facoltà di adottare misure ancora più incisive di quelle delle direttive stesse.

59. La tendenza va verso il recepimento degli standard UE o piuttosto verso lo sviluppo di disposizioni normative specifiche fondate sulle direttive ASB basate su principi?

Il rimando ai requisiti UE nell'art. 4 cpv. 3 delle Direttive persegue l'intento di evitare che i fornitori di servizi finanziari attivi anche nell'Unione europea debbano introdurre processi separati per dare seguito a disposizioni simili. Le Direttive non devono pertanto andare oltre la sfera applicativa delle norme UE, né tantomeno contraddire il diritto esistente.

La formulazione basata sui principi, consueta in Svizzera, ha il vantaggio di rendere possibile un ulteriore sviluppo dinamico del diritto. Per contro la regolamentazione UE, tipicamente basata su regole, è meno flessibile in quanto disciplina fino nei minimi dettagli sempre e soltanto gli aspetti già noti, senza lasciare ulteriori margini di manovra per interpretazioni e sviluppi migliorativi in chiave futura.

L'ASB è fermamente convinta che, in un contesto dinamico, i vantaggi di una regolamentazione basata su principi siano nettamente prevalenti in quanto essa offre margini più ampi per le innovazioni opportune e non sfocia in un appiattimento su un livello sufficiente ma, di fatto, verso il basso.

60. È prevista l'introduzione di una classificazione dei prodotti analoga ad esempio a quella della SFDR?

La SFDR non si configura come una classificazione dei prodotti, bensì come una regolamentazione di pubblicazione. Le Direttive disciplinano ora a quali condizioni una soluzione d'investimento può essere presentata come sostenibile e si concentrano sugli obblighi correlati presso il *point of sale*. Nell'ambito del processo di consulenza, i fornitori di servizi finanziari possono basarsi sulle classificazioni dei prodotti, ma non esistono indicazioni vincolanti in merito. Nell'allegato del proprio dispositivo di autodisciplina, l'AMAS fornisce una serie di esempi su quali approcci possono essere classificati secondo l'attuale prassi di mercato come «compatibili con» oppure «apportanti un contributo a» un obiettivo di sostenibilità.

Ulteriori iniziative e attività da parte del settore bancario e delle autorità

61. Contrariamente al quadro normativo UE, le Direttive ASB fanno riferimento soltanto ai servizi e non ai prodotti. Qual è la correlazione tra le Direttive e le altre iniziative del settore finanziario e della Confederazione?

Il dispositivo di autodisciplina dell'ASB «Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nonché di prevenzione delle pratiche di *greenwashing* nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale» si riferisce ai servizi finanziari impiegati nel processo di consulenza, ovvero a livello di *point of sale*.

Il 26 settembre 2022 l'AMAS ha pubblicato un dispositivo di autodisciplina in materia di trasparenza e di pubblicazione nei patrimoni collettivi con attinenza al tema della sostenibilità. Nel frattempo ha ulteriormente declinato l'articolazione di tale documento, che si concentra sul livello degli strumenti finanziari. Entrambi i dispositivi di autodisciplina recepiscono la Posizione del Consiglio federale sulla prevenzione del greenwashing nel settore finanziario del 16 dicembre 2022 e la attuano in forma adeguata.

I lavori dell'ASB (Direttive), dell'AMAS e della Confederazione sono coordinati fra di loro in maniera ottimale sotto il profilo terminologico, senza alcuna contraddizione o concorrenza reciproca. Piuttosto, queste attività possono essere considerate come complementari e integrative le une con le altre. Questo principio vale anche per gli Swiss Climate Scores, sviluppati dalla Confederazione di concerto con il settore finanziario.

62. Qual è la posizione dell'ASB in merito alla «Practitioners' Guide on the Integration of Sustainability Preferences into the Advisory Process for Private Clients» di SSF?

A differenza della [Practitioners' Guide](#) di SSF, i dispositivi di autodisciplina hanno carattere vincolante. La guida costituisce uno strumento di aiuto e presenta vari punti di contatto con le Direttive. Questi aspetti sono stati tenuti in considerazione anche in sede di elaborazione (ad esempio per le definizioni e la terminologia).

63. Come si presenta lo stato attuale in relazione agli Swiss Climate Scores? Che cosa è previsto in merito alla loro attuazione?

Attraverso una serie di indicatori specifici, gli Swiss Climate Scores perseguono lo scopo di creare trasparenza sulla compatibilità climatica degli investimenti. In questo contesto, AMAS e SSF hanno elaborato di concerto con i propri membri un ventaglio di specifiche e di aiuti per l'attuazione (cfr. [link](#)).

A dicembre 2022 il Consiglio federale ha comunicato l'intenzione di sviluppare ulteriormente gli «Swiss Climate Scores» (cfr. [link](#)). In tale contesto sono state effettuate alcune precisazioni e introdotti nuovi indicatori opzionali. L'ASB si impegna attivamente a favore di un'applicazione su larga scala degli «Swiss Climate Scores» all'interno del settore bancario.

64. A livello svizzero esistono iniziative per fissare una definizione degli investimenti ESG?

Il Consiglio federale ha pubblicato il 16 dicembre 2022 la propria Posizione sulla prevenzione delle pratiche di greenwashing. In tale documento viene descritto quali sono le finalità che i prodotti o i servizi finanziari devono ottemperare in aggiunta agli obiettivi d'investimento finanziari per poter essere definiti come sostenibili. Le Direttive ASB sottoposte a ulteriore elaborazione recepiscono il tenore di tale posizione.

Interlocutori

Siamo a vostra completa disposizione per domande o ulteriori informazioni.

August Benz

Vice CEO, responsabile International & Transformation

+41 58 330 62 27

august.benz@sba.ch

Erol Bilecen

Responsabile Sustainable Finance

+41 58 330 62 48

erol.bilecen@sba.ch

Lena Dringel

Policy Advisor Sustainable Finance

+41 58 330 62 52

lena.dringel@sba.ch

Naomi Pfister

Policy Advisor Sustainable Finance

+41 58 330 62 55

naomi.pfister@sba.ch